





CITTA' DI AVERSA

Provincia di Caserta

Piazza Municipio n. 35 Aversa (CE) 81031 - protocollo@pec.comune.aversa.ce.it

AREA 2 COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento dell'Appalto integrato per l'intervento di "AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA GUIDO ROSSA", con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

CUP: I38H24000170006 CIG: B36A313157

INDICE

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
	3.1 DURATA	8
	3.2 OPZIONI E RINNOVI	8
	3.2.1 Proroga tecnica	
	3.3 REVISIONE DEI PREZZI	8
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7.	AVVALIMENTO	18
8.	SUBAPPALTO	
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
10.	GARANZIA PROVVISORIA	20
11.	SOPRALLUOGO	
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
16.	OFFERTA TECNICA	
17.	OFFERTA ECONOMICA	
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPŲLA DEL CONTRATTO	
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	
27.	CLAUSOLA SOCIALE	
28.	NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'	
	ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI	
29.	ACCESSO AGLI ATTI	
30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

1. PREMESSE

Con **determina a contrarre n. 477 del 11/10/2024** questa Amministrazione ha stabilito di affidare l'**APPALTO INTEGRATO** per l'intervento di "**AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA GUIDO ROSSA**" e secondo le indicazioni riportate negli atti di gara e le specifiche di cui agli elaborati progettuali.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata sul MePA** (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.), con aggiudicazione secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il **Comune di Aversa (CE)** come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è contraddistinta dal **CIG B36A313157.**

L'appalto è soggetto, altresì, alle disposizioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione "LAVORI/Opere generali/OG 1 Edifici civili e industriali" e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali, ecc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalla Legge 120/2020 e s.m.i., dal DL 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al presente documento.

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura Mepa sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- le dichiarazioni rese in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 ai fini dell'ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l'offerta economica redatte tutte in lingua italiana devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- nell'ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
- il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;
- in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi;

- il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
- in merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (circa 10 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip;
- il possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione sopra indicati non può essere oggetto di avvalimento;
- qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dal Codice;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
- la documentazione di gara dovrà essere caricata sul portale in formato ".pdf " firmata digitalmente secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità in materia di appalti della Prefettura di Caserta, al quale il Comune di Aversa ha aderito in data 11/08/2008, le cui clausole - riportate infra - dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
- dalle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con Delibera Commissariale n. 22 del 15 aprile 2024;
- dai Codici di Comportamento Nazionale e del Comune di Aversa;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania"

Ai sensi dell'art. 225 – comma 8 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di opera finanziata in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1º luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

<u>La presente procedura di gara è soggetta agli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID (**Council Implementing Decision**) ed all'OA (**Operational Arrangements**).</u>

Qualora richiesto, le attività dovranno essere totalmente conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es, attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento).

Ad ultimazione dei lavori potrà essere richiesta la presentazione di specifiche attestazioni che certifichino il rispetto del principio **DNSH**.

<u>Dovranno essere garantiti, pertanto, gli elementi di coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) con riferimento a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, ed alle relative checklist.</u>

Dovrà, inoltre, essere rispettato quanto introdotto dal DM 11/10/2017 relativamente ai **CAM, i** "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al Decreto Ministero 23.06.2022 di aggiornamento del DM 11.10.2017.

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA - MEPA

Indirizzo Internet: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

STAZIONE APPALTANTE

Città di Aversa

Sito internet: www.comune.aversa.ce.it

AREA 2 COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Leopoldo Graziano

Tel.: +39 081 5049525

Posta elettronica: l.graziano@comune.aversa.ce.it

Posta elettronica certificata: llpp@pec.comune.aversa.ce.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- **1.** Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dei lavori approvato con D.G.C. n. 17 del 01/10/2024;
- **2.** Disciplinare di gara e relativa modulistica (Modello Istanza di partecipazione, DGUE, Dichiarazione Protocollo di intesa, Dichiarazioni integrative, ecc);
- 3. Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11/08/2008 con la Prefettura/UTG di Caserta;

Gli elaborati progettuali di cui al punto 1 sono liberamente scaricabili e disponibili al seguente link: hiips://drive.google.com/drive/folders/1_qClcS9VXlzWJ1O6Ne8ZtKGA2HH4QZLT?usp=sharing

La documentazione di gara di cui al punto 2 e 3 è allegata alla procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d'Offerta) del MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito dalla CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia: 1. Disciplinare di gara; 2. Capitolato Speciale.

2.2 Chiarimenti

I partecipanti alla procedura potranno richiedere entro il termine indicato nella RdO, i chiarimenti tecnici ed amministrativi attraverso l'apposita funzione sul MePA hiip://www.acquistinretepa.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ad eventuali quesiti presentati in tempo utile verranno fornite almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, indifferentemente, tramite l'apposita funzione sul MePA ovvero all'indirizzo pec indicato dal concorrente, ai sensi del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi

sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali.

La presente procedura è relativa all'individuazione del soggetto a cui affidare sia i lavori sia le fasi di progettazione esecutiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs 36/2023.

<u>L'importo complessivo dell'appalto</u> (lavori +progettazione) ammonta ad <u>€ 1.963.455,99</u>, IVA esclusa.

L'importo per la redazione della **progettazione esecutiva** ammonta ad **€ 74.455,99, esclusi contributi previdenziali ed IVA**.

L'importo per l'<u>esecuzione dei lavori</u> ammonta ad $\underbrace{\varepsilon \ 1.889.000,00}_{\text{comprensivi}}$, di cui $\underbrace{\varepsilon \ 1.849.000,00}_{\text{comprensivi}}$ per lavori (comprensivi dei costi della manodopera) ed $\underbrace{\varepsilon \ 40.000,00}_{\text{comprensivi}}$ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i <u>costi della</u> <u>manodopera</u> che la stazione appaltante ha stimato pari ad <u>€ 349.276,10.</u>

<u>L'importo a base di gara soggetto a ribasso</u>, <u>al netto degli oneri della sicurezza e della manodopera (non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 – comma 14 del Codice</u>), IVA esclusa, ammonta ad <u>€ 1.499.723,90</u>.

<u>L'importo dei lavori a base di gara e stato calcolato utilizzando il Prezzario Regionale dei Lavori</u> Pubblici – Anno 2024.

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008, le lavorazioni di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca	45214000-0	Р	€ 1.889.000,00
2	Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione	71250000-5	S	€ 74.455,99
	In	€ 1.963.455,99		

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "A CORPO".

Con riferimento al servizio di progettazione si precisa quanto segue:

- l'importo a base di gara (al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato dall'applicazione del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";
- trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi rischi di interferenze di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza;
- l'importo a base d'asta deve, altresì, intendersi comprensivo di tutte le spese e oneri accessori necessari al completamento dell'incarico conferito;
- l'operatore economico dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta di quanto sopra riportato.

Tabella n. 2a – Categorie dei lavori

Categoria	Classifica	Qualificazione	Importo	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)	Subappalto
OG1	III bis	SI	1.400.000,00€	74,113	Р	Vedi art. 8
OG11	II	SI	489.000,00 €	25,887	S	100%
			1.889.000,00 €	100		

Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute.

Si precisa, altresì, che <u>pena l'esclusione</u>, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di gara necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità di cui all'Allegato II.12, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, co. 13, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **349.276,10** calcolati sulla base di apposito elaborato di stima (incidenza media al **18,49%**).

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando il Prezzario della Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2024 **approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 04 del 10/01/2024** (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024).

Con riferimento al servizio di progettazione l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato nella parcella professionale all'uopo redatta allegata ai documenti di gara. Altresì, si riporta, nelle successive tabelle, un riepilogo dei relativi dati:

Tabella n. 2b -Categorie, ID e tariffe - Incarico di progettazione esecutiva

Categoria	ID Opere		I I 143/44 Complessit		Compenso di tariffa (d.m.	Spese e	Totale parziale per	
d'opera	Codice	Destinazione funzionale delle opere	(corrisp.)	à < <g>></g>	17.06.2016)	oneri 5%	categoria d'opera	
Edilizia	E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca		I/c	0,95	44.813,99 €	2.240,70 €	47.054,69 €	
Impianti	IA.02	IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni		0,85	10.478,91 €	523,95 €	11.002,86 €	
	Totale pr	estazione comprensivo di s			€ 58.057,55			

Tabella n. 2c -Categorie, ID e tariffe - Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Categoria		ID Opere	L. 143/49	Grado Complessit	Compenso di	Spese e	Totale parziale per	
d'opera	Codice	Destinazione funzionale delle opere	(corrisp.)	à < <g>></g>	tariffa (d.m. 17.06.2016)	oneri 5%	categoria d'opera	
Edilizia	E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca	I/c	0,95	8.618,08 €	430,90 €	9.048,98 €	
Impianti	IA.02	IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni		0,85	3.449,90 €	172,50 €	3.622,40 €	
	Totale pr	estazione comprensivo di s	•	€ 12.671,38	3			

Tabella n. 2d -Categorie, ID e tariffe - Incarico relazione geologica

Categoria	ID Opere		L. 143/49 Grado Complessit		Compenso di	Spese e	Totale parziale per
d'opera	Codice	Destinazione funzionale delle opere	(corrisp.)	à < <g>></g>	tariffa (d.m. 17.06.2016)	oneri 5%	categoria d'opera
Edilizia	E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca	I/c	0,95	3.549,59 €	177,48 €	3.727,07 €
Impianti	IA.02	IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni		0,85	0,00€	0,00 €	0,00€
	Totale pr	restazione comprensivo di s	_	€ 3.727,07			

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi comprensivo di oneri previdenziali, al netto dell'IVA, è pari a **77.434,23 €**.

Pertanto, il presente appalto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del **Piano nazionale di ripresa e resilienza, (PNRR)**. Misura M4C1I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato <u>complessivo</u> dell'appalto congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, al netto di Iva, è pari ad € 1.966.434,23.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non provvedere all'aggiudicazione della gara in caso di mancato perfezionamento del finanziamento. In tale circostanza, la questione sarà sottoposta all'attenzione dei competenti organi comunali essendo venuti meno i presupposti che hanno indotto l'Ente a indire la gara. Di tanto sono edotti tutti i concorrenti i quali, in tale ipotesi, sono consapevoli che non potranno vantare posizioni di legittimo interesse e/o di diritto soggettivo.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3.1 DURATA

Per la redazione della <u>PROGETTAZIONE</u> esecutiva il termine è pari a <u>40 giorni naturali e</u> <u>consecutivi</u> (decorrenti dalla formale consegna del servizio), stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni e indicazioni specifiche per il servizio di cui al Capitolato.

La consegna del servizio avverrà **entro 5 (cinque) giorni** dalla stipula del contratto d'appalto. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

Con riferimento a quanto previsto dal Cronoprogramma e dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto PFTE posto a base di gara, il tempo massimo per l'ultimazione dei <u>LAVORI</u> è pari a <u>450</u> <u>giorni naturali e consecutivi</u>, decorrenti dal verbale di Consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

3.2.1 Proroga tecnica

Non prevista.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente ai lavori: qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'art. 60 – comma 3 – lett. a) del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono <u>essere esclusi</u> dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, <u>entro</u> <u>10 giorni</u>, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le <u>aggregazioni di retisti</u> di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete -- soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per <u>tutte le tipologie di rete</u>, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del disciplinare.

Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- indicare, in sede di offerta, un progettista rientrante tra le figure contemplate dall'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano. Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del Codice dei Contratti. Il medesimo progettista indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
- partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante

Non è ammessa, a pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

I progettisti "indicati" o "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

In caso di progettista "associato", l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e che dichiari e sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione in capo allo staff tecnico dell'impresa; in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti:

- a. le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- b. le eventuali attività di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove geotecniche in situ, che fossero richieste dal Soggetto Attuatore, in quanto propedeutiche alla progettazione, dovranno essere eseguite da un soggetto qualificato e nel rispetto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8 settembre 2010, n. 7618/STC;
- c. per l'espletamento di eventuali attività di prove di laboratorio che fossero richieste dal Soggetto Attuatore, in quanto propedeutiche alla progettazione, e previsto quale requisito di esecuzione il possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e

- certificazione di prove sui materiali;
- circolare C.S.LL.PP. n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
- circolare 3/12/2019 n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Le suelencate condizioni di esecuzione, relative ai servizi accessori, non costituiscono requisiti di partecipazione, pertanto, per soddisfare le predette condizioni l'operatore economico potrà ricorrere all'affidamento delle suddette attività a terzi.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, <u>a pena di esclusione</u>, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

<u>Sono esclusi</u> gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

<u>In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</u>

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Protocollo di legalità/patto di integrità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data

11/08/2008 con la Prefettura/UTG di Caserta nonché il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

- <u>Sono esclusi</u> dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano <u>oltre cinquanta dipendenti</u>, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- <u>Sono esclusi</u> dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di <u>dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta</u>, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al <u>Fascicolo</u> <u>Virtuale dell'Operatore</u> <u>Economico</u> (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

6.1.1 PER PROGETTAZIONE

Requisiti del concorrente

- a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto (responsabile e coordinatore gruppo di progettazione) - a.1 oltre al possesso del titolo di studio di cui al par. 6.3 lett. i)

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – a.2 - oltre al requisito del titolo di studio di cui al par. 6.3 lett. i)

d) Possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/2008;

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

<u>Per il geologo che redige la relazione geologica - a.3 oltre al possesso del titolo di studio di cui al par.</u> 6.3 lett.i)

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
- dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Indicazioni sulla composizione del gruppo di lavoro che eseguirà l'appalto

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato a pena di esclusione da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come e possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

6.1.2 PER ESECUZIONE LAVORI

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.2.1 PER PROGETTAZIONE

f) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a quello riportato nella seguente tabella (si precisa che il massimale richiesto non è superiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare):

Oggetto	Massimale non inferiore a
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA	€ 190.000,00
GUIDO ROSSA - CUP 138H24000170006	€ 190.000,00

La comprova di tale requisito e fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

6.2.2 PER ESECUZIONE LAVORI

Le categorie inerente al presente appalto sono come di seguito riportate:

Categoria	Classifica	Qualificazione	Importo	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)	Subappalto
OG1	III bis	SI	1.400.000,00€	74,113	Р	Vedi art. 8
OG11	II	SI	489.000,00 €	25,887	S	100%
			1.889.000,00 €	100		

Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute.

Si precisa, altresì, che pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di gara necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità di cui all'Allegato II.12, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del Codice.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del Codice e Allegato II.12 e dimostrato mediante:

• <u>PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG1</u> mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

Lavorazione	Categoria	Classifica
Edifici civili e industriali	OG1	III BIS

ovvero mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice e nel rispetto del bando e disciplinare di gara.

• <u>PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OG11</u> mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

Lavorazione	Categoria	Classifica
Impianti Tecnologici	OG11	II

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 104 del D.lgs 36/2023 <u>non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11</u>. I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG11 possono essere:
 - esequiti dall'aggiudicatario se in possesso della relativa qualificazione;

- formare oggetto di associazioni temporanee di tipo verticale con imprese in possesso di idonea qualificazione;
- formare oggetto di subappalto qualificante necessario di cui al successivo par. 8 dichiarando, a pena di esclusione, la volontà di subappaltare detti lavori ricorrendo a soggetti qualificati;
- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute;
- <u>pena l'esclusione</u>, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente bando di gara necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice;
- I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.1 PER PROGETTAZIONE

g) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori delle categorie e ID indicate nelle successive tabelle e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA A

Categoria e ID delle opere		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi svolti
EDILIZIA	E.08	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
IMPIANTI	IA.02	€ 489.000,00	€ 489.000,00

h) servizi "di punta" di ingegneria e architettura – da intendersi come servizi ultimati - espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID delle successive tabelle, almeno due servizi di architettura e ingegneria, relativi alla progettazione di livello almeno definitivo, per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari 0,4 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA B

Categoria e ID delle opere		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi svolti
EDILIZIA	E.08	€ 1.400.000,00	€ 560.000,00
IMPIANTI	IA.02	€ 489.000,00	€ 195.600,00

La comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere g) ed h) e fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
 - Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel FVOE dai concorrenti.
- i) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro di cui al par. 6.1:
- Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto (responsabile e coordinatore gruppo di progettazione) **a.1**
 - Laurea quinquennale in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento)
- Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **a.2**
 - Laurea quinquennale in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento)
 - Attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza della durata complessiva di 120 ore, come stabilito dalla legge;
 - Rinnovo della formazione specifica con cadenza quinquennale, tramite un corso della durata di 40 ore.

Resta inteso che la cadenza quinquennale decorre dall'entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.

- Per il geologo che redige la relazione geologica a.3
 - Laurea magistrale o quinquennale in scienze geologiche

I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presentano estremi del titolo di studio corrispondente, previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3.2 PER ESECUZIONE LAVORI

Si rimanda al punto 6.2.2

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui guesta abbia soggettività giuridica.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti richiesti, secondo quanto riportato ai precedenti punti 6.2 e 6.3.

Si precisa che, pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente bando di gara necessiti di

una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità.

Per l'attività di progettazione:

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.1.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 6.1.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 6.1.1 lett. e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6.2.1 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che eseque;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3.1 lett. g) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale – ove ammesso – ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3.1 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3.1 lett. h) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale – ove ammesso – ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3.1 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito di cui al punto 6.3.1 lett. i) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Per quanto concerne la figura del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1 del disciplinare di gara.

Per l'esecuzione dei lavori:

i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.2.2 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati al precedente paragrafo nonché in quelli di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti eventualmente richiesti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs 36/2023 non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

<u>È sanabile</u>, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a

condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

<u>Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara</u>, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo con i limiti appresso indicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, attese le specifiche e particolari caratteristiche tipologiche delle lavorazioni da eseguire nonché l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, si precisa che

- le lavorazioni di cui alla <u>categoria prevalente OG1</u> deve essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fermo restando quanto previsto al comma 1.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al co. 5 dell'art. 119 del Codice.

Per quanto non specificato nel presente punto, in relazione alla disciplina del subappalto si rimanda alle norme del Codice.

Si precisa che nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute.

Si precisa che le disposizioni introdotte, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 e s.m.i., per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, trovano applicazione anche al subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali previste dalla citata norma. A tal proposito, si richiama l'attenzione agli obblighi descritti nell'ambito del paragrafo dedicato ai requisiti generali e i requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione validi per tutti gli operatori

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Trattandosi di una procedura afferente ad investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- Il concorrente si impegna, <u>a pena di esclusione</u>, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari al **30 per cento** di occupazione giovanile
 - una quota pari al **15 per cento** di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.
- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Gli <u>operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti</u>, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, <u>a pena di esclusione</u>, da una garanzia provvisoria, in favore del <u>Comune di Aversa</u>, pari al <u>2 % del prezzo base dell'appalto</u>.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

hiip://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

hiip://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi -pub/garanzie-finanziarie/

hiip://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi -pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf hiip://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.jsp_

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- **b)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- **e)** prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- **f)** essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per almeno ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. <u>Riduzione del 30%</u> in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. <u>Riduzione del 50%</u> in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. <u>Riduzione del 20 %</u> in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: <u>UNI EN</u> ISO 14001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È <u>sanabile, mediante soccorso istruttorio</u>, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

<u>Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione,</u> la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, <u>a pena di esclusione</u>, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a <u>£ 165,00</u> secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023**, pubblicata al seguente link hiips://www.anticorruzione.it/.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa che il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica.

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione, <u>amministrativa, tecnica ed economica</u> deve **essere sottoscritta con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Aversa ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Aversa da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it

Il Comune di Aversa si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L^**OFFERTA" è composta da <u>n. TRE "buste digitali"</u> relative, rispettivamente, a:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione <u>ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica</u>.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, <u>con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica</u>.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- <u>è sanabile</u> l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- <u>non è sanabile</u> mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice (Soccorso procedimentale), la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la sequente documentazione:

- 1) Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (come indicato di seguito);
- 2) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 3) DGUE;
- 4) Dichiarazione Protocollo di intesa;
- 5) Eventuali dichiarazioni integrative;
- 6) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 7) PassOE;
- 8) Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- 9) Documentazione in caso di avvalimento;
- 10) Documentazione per i soggetti associati;
- 11) Altra eventuale documentazione ritenuta utile dall'operatore economico;

Trattandosi di una procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

12) <u>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti</u>, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n.198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

In caso di RTI/Consorzi, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

- 13) <u>Dichiarazione di aver prodotto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021</u>, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, relativamente ad un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, <u>redatta gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta</u>.
- 14) Dichiarazione di impegno a garantire l'occupazione femminile e giovanile;
- 15) <u>Dichiarazione di rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68</u>;
- 16) <u>Dichiarazione a firma di ciascun "Titolare effettivo" ex art. 22 Reg. 241/2021</u> e in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11

marzo 2022, se diverso dal soggetto che ha presentato la domanda – avente ad oggetto la propria individuazione nonché l'assenza di conflitti di interesse, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta **secondo il modello appositamente predisposto** ed allegato alla documentazione di gara. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara;

- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- [<u>Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale</u>] di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- [<u>Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate</u>] di garantire quanto disposto dall'articolo 9
- [Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del Codice] di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare il previsto incremento dell'occupazione giovanile e quella femminile;
- [Obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (qualora previsto) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [<u>In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità</u>] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- [In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema <u>@e.bollo</u> ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e <u>all'egare</u>, <u>obbligatoriamente</u>, <u>copia del contrassegno in</u> <u>formato.pdf</u>. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui al modello allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE e firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

<u>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica</u>

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Telematica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A)Con riferimento alle «CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE» indicate al punto 18.1 lettera A

<u>Relazione descrittiva</u> con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:

1. Con riferimento al criterio "qualità di esecuzione del servizio":

Sara considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e il coordinamento della sicurezza prevista nell'offerta, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. In particolare, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

1.1 Organizzazione delle attività con indicate le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento alla individuazione delle esigenze da soddisfare. Verranno considerate la completezza e l'esaustività delle informazioni fornite con riferimento all'efficienza dell'organizzazione e pianificazione, l'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che caratterizzano la prestazione, l'individuazione delle azioni e delle modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, l'efficacia delle modalità proposte e la completezza in ordine alle procedure da attivare.

Parimenti saranno considerate le migliori modalità di interazione/integrazione con la committenza per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva anche con l'eventuale proposta progettuale schematica che il concorrente ritiene possibile in relazione alle esigenze indicate dalla committenza e a quelle dell'utenza finale. Le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi. La relazione dovrà dimostrare altresì l'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento

dell'obiettivo di minimizzare il rischio di eventi di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

- 2. Con riferimento al criterio "adequatezza della struttura tecnico organizzativa":
 - 2.1 Verrà valutata la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, in tutte le fasi attuative della prestazione l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura offerta, delle rispettive qualificazioni professionali, di come viene svolto l'incarico allegando altresì il curriculum di ciascuno componente la struttura tecnica che svolgerà l'incarico; verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed esperto.

Parimenti verrà premiata altresì la dotazione di risorse strumentali più completa, efficace e coordinata per lo svolgimento del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (rilievo dei manufatti, indagini conoscitive e prove in situ previste, caratterizzazione dei materiali, mappatura del degrado, progettazione, coordinamento della sicurezza in progettazione), descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto.

B)Con riferimento alle «CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEI LAVORI» indicate al punto 18.1 lettera B

Le migliorie dovranno risultare da apposita relazione tecnica e da elaborati grafici e particolari descrittivi. Le soluzioni proposte dovranno essere caratterizzate da facile gestione e manutenzione. Pertanto, nella relazione dovranno essere date indicazioni sulle successive tecniche di manutenzione e gestione ed essere allegato un piano di manutenzione delle opere da eseguirsi. Per quanto non espresso si rimanda alla griglia dei criteri.

- C) Con riferimento alle «CLAUSOLE DI PREMIALITÀ ART. 47 COMMI 5 E 8 DEL D.L. 77/2021 D.P.C.M. DEL 7/12/2021 "ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA VOLTE A FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHÉ L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC."» indicate al punto 18.1 lett. C
- 1) : Possesso certificazione di Responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente: se disponibile produrre certificazione o eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di possesso del requisito richiesto;

In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

2) : Relazione esplicativa con la quale il concorrente illustra la propria offerta formulata relativamente al presente criterio.

Il punteggio verrà attribuito come riportato:

- 0 donne, 0 persone con disabilità e 0 professionisti under 36 nel gruppo di lavoro relativo alla progettazione ovvero nel R.T.I.; in quest'ultimo caso viene preso in considerazione esclusivamente il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o mandante o mandatario): 0 PUNTI;
- 1 unità (indifferentemente o donna o persona con disabilità o professionista under 36 nel gruppo di lavoro relativo alla progettazione ovvero nel R.T.I.; in quest'ultimo caso viene preso in considerazione esclusivamente il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o mandante o mandatario): <u>2 PUNTI</u>;
- 2 unità (indifferentemente o donna o persona con disabilità o professionista under 36 nel gruppo di lavoro relativo alla progettazione ovvero nel R.T.I.; in quest'ultimo caso viene preso in considerazione esclusivamente il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o mandante o mandatario): <u>4 PUNTI</u>;
- 3 unità (indifferentemente o donna o persona con disabilità o professionista under 36 nel gruppo di lavoro relativo alla progettazione ovvero nel R.T.I.; in quest'ultimo caso viene preso in considerazione esclusivamente il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o mandante o mandatario): 8 PUNTI;

3): Possesso certificazione di qualità ISO 9001e/o ISO 14001 o EMAS.

In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

(Non sono ammesse altre combinazioni di punteggio, punteggi intermedi, punteggi calcolati in altro modo o qualsivoglia variazione nei punteggi sopra indicati).

Il criterio premiale e relativo al gruppo di lavoro relativo alla progettazione ovvero al R.T.I. presentato in sede di offerta, e pertanto non sarà considerata per l'assegnazione del punteggio la mera dichiarazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 47, comma 4 del DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, contenente l'impegno ad assumere una quota pari ad **almeno il 30 % di giovani** di età inferiore ai 36 anni (indipendentemente dal genere di appartenenza) e una quota pari ad **almeno il 15 % di donne** (tenendo conto del tasso di occupazione femminile per il settore di riferimento).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:

- <u>non dovrà contenere anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;</u>
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- <u>non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.</u>

Si precisa, infine, che <u>tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore</u>. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

17.OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella Piattaforma Telematica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, *a pena di esclusione*, i seguenti elementi:

a) OFFERTA PREZZO (ribasso percentuale) sull'importo complessivo di € 1.499.723,90, al netto dei Costi della manodopera e degli Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 del Codice, devono essere indicati, a pena di esclusione:

- b) i costi della manodopera;
- c) gli <u>oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</u>.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice <u>i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili</u>. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema Mepa – allegare a pena di esclusione l'offerta economica sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica Mepa.

Si precisa e si prescrive:

- a) qualsiasi elemento di carattere economico inserito nell'ambito i plichi relativi alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed alla OFFERTA TECNICA, sarà motivo di esclusione
- b) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- c) le cifre ammesse, per l'offerta prezzo, sono fino alla terza cifra decimale.
- d) le cifre ammesse per l'offerta tempo sono intere, senza cifre decimali;
- e) sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

TOTALE	100
Offerta economica	Max 20
Offerta tecnica	Max 80

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la <u>lettera D</u> vengono indicati i "<u>Punteggi discrezionali</u>", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la <u>lettera Q</u> vengono indicati i "<u>Punteggi quantitativi</u>", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla <u>lettera T</u> vengono indicati i "<u>Punteggi tabellari</u>", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A1	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE -	Organizzazione delle attività, efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza per la redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase	10	
	Qualità di esecuzione del servizio	di progettazione		
A2	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - Adeguatezza della struttura tecnico-operativa	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, ai curriculum dei soggetti facenti parte la struttura organizzativa per l'esecuzione del servizio. Nella descrizione dovrà altresì essere illustrata l'efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto.	10	

В1	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEI LAVORI - Miglioramento degli interventi previsti con riferimento al valore funzionale e tecnologico e all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie di qualità superiore a quelle indicate nel progetto posto a base di gara.	30	B1.1	Miglioramento delle caratteristiche dei materiali inerenti alle lavorazioni interne ed esterne (pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, infissi, porte, controsoffitti, finiture, coibentazioni, divisioni interne, ecc), volto all'incremento della funzionalità e fruibilità degli spazi e all'aumento delle caratteristiche di durabilità, fatti salvi i valori prestazionali minimi del progetto posto a base di gara.	5	
			B1.2	ecc), anche valutando l'abbattimento dell'incidenza dei costi energetici.	10	
			B1.3	Miglioramento delle soluzioni progettuali per l'accessibilità e fruibilità delle aree esterne.	15	
B2	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEI LAVORI -Miglioramento in ordine alla gestione delle attività di cantiere, per la riduzione dei rischi di esecuzione lavori, per la sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere.	14	Soluzioni migliorative durante l'esecuzione dei lavori per la riduzione e mitigazione dell'impatto dei lavori, con specifico riferimento alle riduzioni delle interferenze con l'ambiente circostante, anche mediante individuazione e redazione di piani specifici. Altresì, soluzioni migliorative sulla modalità di sorveglianza del cantiere, sul monitoraggio e controllo dei movimenti di mezzi e personale, nonché miglioramento della quantità e qualità della strumentazione, dei mezzi, delle attrezzature di cantiere fisse e mobili utilizzati per l'esecuzione dei lavori.		14	
В3	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEI LAVORI -Proposte relative alle modalità di gestione e di recupero dei rifiuti e comunque alla gestione delle materie in ingresso e in uscita dal cantiere anche dirette a minimizzare/azzerare i costi di trasporto oltre che i costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme di legge.	2	Soluzioni migliorative delle modalità di gestione dei rifiuti legati alle lavorazioni e i materiali di scarto ottenuti in fase di costruzione del nuovo edificio scolastico.		2	
C1	CLAUSOLE DI PREMIALITÀ - ART. 47 COMMI 5 E 8 DEL D.L. 77/2021 - Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	2	compo de	In caso di concorrente plurisoggettivo la licazione dovrà essere posseduta da almeno un conente il R.T.I. In caso di consorzio, il possesso lla certificazione potrà essere dimostrato dal lorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.		2
	CLAUSOLE DI PREMIALITÀ - ART. 47 COMMI 5 E	8	Per n. 1 unità presente (nel gruppo di progettazione ovvero nel R.T.I legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mandante/ mandatario) – 2 PUNTI			8

TOT	TOTALE			8	0
C3	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Possesso della certificazione di qualità.	4	ISO 14001 o EMAS - in corso di validità		2
63		4	ISO 9001 - in corso di validità		2
	volte a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, di giovani e di donne.	- e e	Per n. 3 unità complessivamente presenti (nel gruppo di progettazione ovvero nel R.T.I legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mandante/ mandatario) – 8 PUNTI		
	8 DEL D.L. 77/2021 - D.P.C.M. DEL 7/12/2021 - Attuazione delle misure		Per n. 2 unità complessivamente presenti (nel gruppo di progettazione ovvero nel R.T.I legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mandante/ mandatario) – 4 PUNTI		

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (<u>offerta economica</u>), si specifica quanto segue:

TOTALE		progettazione) posto a base di gara	20
OFFERTA PREZZO	20	Ribasso (in percentuale) sull'importo complessivo (lavori +	20
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		PUNTI Q MAX

NON E' prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo

Composizione dell'offerta tecnica

Nella "Documentazione tecnica" il concorrente dovrà allegare, in formato .p7m, la documentazione tesa ad illustrare, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente documento, le modalità di <u>organizzazione del servizio</u> e di <u>esecuzione dei lavori</u>. La documentazione dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti.

Essa dovrà essere composta come di seguito descritto:

Relativamente al <u>CRITERIO DI VALUTAZIONE A1 e A2</u> dovrà essere prodotto:

- Relazione descrittiva composta da massimo n. 15 (quindici) facciate in formato A4 (carattere ARIAL 10 - interlinea 1,25). Alla relazione possono essere inoltre allegati schemi grafici per un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A3.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari, nonché i curricula vitae

Relativamente ai <u>CRITERI DI VALUTAZIONE B1 – B2 – B3</u> dovrà essere prodotto:

- Relazione esplicativa unica composta da max 30 facciate in formato A4 dattiloscritte con carattere ARIAL 10 interlinea 1,25.
- Eventuali grafici, disegni e/o diagrammi (max 15 tavole in formato A4 e/o A3), con rappresentazione in scala adeguata. Nei limiti innanzi detti NON sono compresi la copertina e l'eventuale indice.

Relativamente ai <u>CRITERI DI VALUTAZIONE C1, C2 e C3</u> dovranno essere prodotte:

- Idonee certificazioni e relazione esplicativa sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.

I singoli fogli di ogni relazione dovranno essere numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y»

La relazione tecnica dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati, evitando scritti prolissi e

inutilmente ripetitivi di concetti.

Qualora un concorrente presenti un numero di pagine superiore a quello massimo previsto, la commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le pagine massime consentite.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi con riferimento ai criteri di valutazione indicati, la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'Offerta Tecnica inoltre non può:

- a) riportare alcun riferimento ad elementi economici, rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente. Tutti i servizi, le prestazioni e le forniture delle proposte migliorative ed integrative a quanto posto a base di gara, saranno comprese tra le prestazioni dell'affidamento.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un <u>punteggio discrezionale nella colonna "D"</u> della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di <u>attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.</u>

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, i coefficienti <u>C(a)i</u> sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un valore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

In particolare, i coefficienti, variabili tra zero e uno, sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base delle indicazioni di cui sopra, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero e uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

3) la media così ottenuta sarà il coefficiente da moltiplicare per il relativo peso criterio.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un *punteggio tabellare nella colonna "T"* della tabella, il relativo punteggio è assegnato, *automaticamente e in valore assoluto*, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'attribuzione del punteggio agli elementi ai quali è assegnato un <u>punteggio quantitativo nella</u> <u>colonna "Q"</u> della tabella, si utilizza il <u>metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta)</u> come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie tecniche, di cui ai criteri discrezionali, proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Capitolato posto a base di gara.

<u>La Commissione giudicatrice, ai fini di quanto sopra previsto, predisporrà una apposita relazione</u> illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

• Per l'attribuzione del punteggio per l'<u>ELEMENTO PREZZO</u>, al quale è assegnato un <u>punteggio</u> <u>quantitativo nella colonna "Q"</u> della tabella, si utilizza il <u>metodo di interpolazione lineare</u> <u>(proporzionalità diretta)</u> come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

Ci = Ra / Rmax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

 $Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + + Cni \times Pn$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

......

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18.5 RIPARAMETRAZIONE

<u>**RIPARAMETRAZIONE**</u>: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, <u>se nel singolo criterio</u> <u>e/o sub-criterio</u> nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

<u>II</u> <u>RIPARAMETRAZIONE</u>: Non è prevista la seconda riparametrazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione o di un seggio di gara appositamente individuato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la

Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta economica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (se previsto).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che <u>presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione</u>

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno comunicate, della documentazione di rito.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato secondo le regole del MePA utilizzando lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'affidamento nonché ad applicare le sanzioni previste per legge.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza parte integrante del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. CLAUSOLA SOCIALE

Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti finanziati con risorse PNRR/PNC si precisa, altresì, quanto segue:

a) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria

- o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

28. NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'impresa concorrente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, si obbliga rispettare e far rispettare tutte le clausole contenute nel <u>Protocollo</u> <u>d'Intesa sottoscritto in data 11/08/2008 con la Prefettura/UTG di Caserta al quale si rimanda per i contenuti che si ritengono qui integralmente richiamati e trascritti.</u>

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione,

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli Nord. Nel caso di appalti di servizi/forniture di importo superiore al milione di euro, trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. TRE membri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.